

**CAPITOLATO SPECIALE / POLIZZA DI
ASSICURAZIONE**

DANNI VEICOLO PROPRIO

n. _____

STIPULATA TRA



città di
Avigliano
provincia di Potenza

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto	Dalle ore 24:00 del	31.01.2026
	Alle ore 24:00 del	31.01.2029
Rateazione	semestrale	

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	3
ART. 1.1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO IN GENERALE	3
ART. 1.2 - DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE "DANNI VEICOLO PROPRIO"	3
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
ART. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	5
ART. 2.2 - VARIAZIONE DEL RISCHIO	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ART. 2.3 - REVISIONE DEL PREZZO	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ART. 2.4 - DECORRENZA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO	5
ART. 2.5 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	6
ART. 2.6 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE	6
ART. 2.7 - FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO	7
ART. 2.8 - CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	7
ART. 2.9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO	7
ART. 2.10 - ONERI FISCALI	8
ART. 2.11 - PARTECIPAZIONE IN COASSICURAZIONE	8
ART. 2.11 BIS - PARTECIPAZIONE IN RTI	8
ART. 2.12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	8
ART. 2.13 - GESTIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 2.14 - TRATTAMENTO DATI	9
ART. 2.15 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 2.16 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 2.17 - DISCIPLINA DELL'APPALTO	9
ART. 2.18 - LEGITTIMAZIONE	9
ART. 2.19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	9
ART. 2.20 - FORO COMPETENTE	9
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI "VEICOLO PROPRIO"	10
ART. 3.1 - BENI ASSICURATI	10
ART. 3.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	10
ART. 3.3 - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE	10
ART. 3.4 - GARANZIA "CRISTALLI"	10
ART. 3.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE	11
ART. 3.6 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA - ESCLUSIONI	11
ART. 3.7 - SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI	11
ART. 3.8 - RIPARAZIONI	11
ART. 3.9 - DIRITTO DI SURROGAZIONE	11
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	12
ART. 4.1 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DANNO	12
ART. 4.2 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	12
ART. 4.3 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO	12
ART. 4.4 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	13
ART. 4.5 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE	13
ART. 4.6 - INFORMAZIONI SUI SINISTRI	13
SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	14
ART. 5.1 - SOMME ASSICURATE	14
ART. 5.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	14
ART. 5.3 - CALCOLO DEL PREMIO	14
ART. 5.4 - RIPARTO DI COASSICURAZIONE	14
ART. 5.5 - DISPOSIZIONI FINALI	15



SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Art. 1.1 - Definizioni relative al contratto in generale

Contraente / Ente / Comune / Amministrazione	Il Comune di Avigliano (PZ) che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e di tutti i soggetti per i quali ha l'obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto del presente Capitolato di polizza.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente, di cui lo stesso si avvalga nello svolgimento delle proprie attività e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche il rappresentante legale, gli amministratori, i dirigenti, nonché le persone chiamate a sostituire detti soggetti; prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente, ivi compresi volontari e collaboratori a qualsiasi titolo.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione. In caso di coassicurazione / RTI: Società delegataria: La Compagnia assicuratrice incaricata dalle Società coassicuratrici / mandanti di intrattenere ogni rapporto gestionale con il Contraente.
Broker	La società Consulbrokers Spa, incaricata della predisposizione del Capitolato Speciale e della assistenza e consulenza nelle fasi di gara, nonché della assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Tecnico Speciale	/ Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

Art. 1.2 - Definizioni relative all'assicurazione "Danni veicolo proprio"

Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
Furto e rapina	furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonché i danni di scasso, anche se

prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati; sono assicurati altresì i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina

Eventi socio-politici	Tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio,, compreso i danni derivanti da atti vandalici, con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso
Eventi naturali	Inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, ed esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizzi detti eventi sia oggettivamente riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non
Kasko	collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata
Veicolo proprio	Autoveicoli e motoveicoli targati non iscritti al PRA a nome del Contraente, nella disponibilità degli assicurati
Eventi diversi	Rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici, gallerie e manufatti in genere

BOC

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a situazioni che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una situazione eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le situazioni aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 2.2 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato tempestivamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito al comma precedente e la Società si impegnerà, prima di esercitare l'eventuale recesso di cui all'art. 1898 c.c. comma 2, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dall'art. 2.3 - Revisione del prezzo e di altre clausole contrattuali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.3 – Revisione del prezzo e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, almeno sei mesi prima della scadenza dell'annualità, qualora, al verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 2.2 - Variazione del rischio, la Società, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, intenda chiedere la revisione del prezzo, può segnalare al Contraente il verificarsi delle suddette ipotesi di modifiche del rischio e richiedere, motivatamente, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 60 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
4. In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
5. La facoltà di recesso si esercita entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui al punto 1, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al punto 2, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
6. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini previsti al successivo art. 2.4 - Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio.
7. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art.4.6 - Informazioni sui sinistri, aggiornati fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 codice civile, tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si

conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicata alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicata alla Società;
- per le appendici che comportino un pagamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento emesso dalla Compagnia e venga comunicata alla Società;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker o alla Società.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'ordinativo di pagamento, sempre che ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, l'Assicurazione verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei sinistri di cui il Contraente fosse venuto a conoscenza nel periodo di scopertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n. 40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n. 44 e ss.mm.ii., l'agente della riscossione riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui il Contraente riceva idoneo nulla osta al pagamento.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D. Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza.

Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, e sempre che ne sia a conoscenza, ai sensi dell'art. 1910 C.C., dando avviso a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri.

In caso di sinistro, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza, sarà corrisposto per intero, indipendentemente dalla presenza o meno di ulteriori eventuali polizze. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

Art. 2.6 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto assicurativo ha la durata e rateizzazione esposta in frontespizio, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara.

Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni è facoltà del Contraente:

- 2.6.1 procedere alla *proroga contrattuale* sino al massimo di ulteriori mesi 24, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice, anche in più soluzioni;
- 2.6.2 procedere ad una *proroga tecnica* dello stesso contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di riaffidamento del contratto, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11 del Codice e comunque per un periodo massimo di mesi sei.

Tali facoltà possono essere esercitate dal Contraente una o più volte nell'ambito di tali periodi e la Società è espressamente tenuta ed obbligata a eseguire le prestazioni contrattuali e quindi garantire copertura assicurativa, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Si precisa che:

- è facoltà del Contraente attivare entrambe le suddette opzioni di proroga, anche successivamente;

- la proroga tecnica di cui al precedente punto 2.6.2 è sempre possibile in caso di esercizio del recesso anticipato di cui ai successivi artt. 2.7 - 2.8.

In tutti i casi innanzi specificati, a semplice richiesta scritta del Contraente, la Società è espressamente tenuta ed obbligata all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Contraente stesso.

Al Contraente competerà il pagamento dei premi in pro rata temporis e le eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza.

Art. 2.7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 150 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze. Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all'Art. 2.8 – "Cessazione anticipata del contratto", la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso intimato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" di cui al successivo articolo 4.6, che deve essere reso anche in relazione agli eventuali ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto.

Art. 2.8 – Cessazione anticipata del contratto

La Società ed la Contraente possono recedere anticipatamente dal presente Contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante PEC da inviare alla controparte con almeno:

- Contraente: 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità;
- Società: 150 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

In tal caso, alla data di cessazione e salvo diverso ed esplicito accordo tra le parti, la Società non sarà tenuta alla eventuale proroga contrattuale di cui all'art. 2.6.1.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso anticipato, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" così come previsto al successivo articolo 4.6, debitamente aggiornato. Contestualmente, la Società si impegna a trasmettere lo stesso Rapporto Sinistri relativo agli eventuali ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto, aggiornato come sopra.

Art. 2.9 – Regolazione del premio

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. In deroga a quanto sopra indicato, si conviene che nessuna regolazione è dovuta dal Contraente nella eventualità che gli elementi presi come base per il conteggio del premio non superino il 5% dell'importo presunto iniziale dichiarato. La regolazione è dovuta solo per l'importo che eccede tale soglia di esenzione.

Il premio di polizza deve intendersi quale premio minimo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.10 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.11 - Partecipazione in coassicurazione

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, a tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente Contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso i quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all'art. 1911 del codice civile.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del Contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata, per conto del Contraente, dal Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

Art. 2.11 bis – Partecipazione in RTI

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente / Assicurato è tenuto devono essere fatte, direttamente o tramite il Broker, alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/dell'Assicurato all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente/dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall'Assicuratore al Contraente/all'Assicurato.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto a mezzo posta elettronica e/o PEC o altra valida forma scritta.

Le comunicazioni di recesso o risoluzione del presente Contratto avvengono direttamente tra Contraente e Società.

Art. 2.13 – Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers Spa, Potenza, Viale Marconi n. 90, RUI B000778092 (denominata anche e più brevemente "Broker"), il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e l'assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il suddetto Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, compreso rinnovi, proroghe o sostituzioni della stessa polizza.

L'opera del Broker verrà remunerata esclusivamente dall'aggiudicatario con il quale verrà stipulato il contratto, nella misura stabilita nella documentazione di gara. Tale remunerazione, parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita, non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per

l'Amministrazione Aggiudicatrice. Le parti contraenti riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra indicato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione se fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società delegataria e alle Società coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.4 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni eventuale comunicazione fatta dal Broker alla Società delegataria, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso nei confronti di ciascuna Società assicuratrice, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società delegataria e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.

Art. 2.14 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.15 – Interpretazione del contratto

In caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si conviene che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.16 – Tracciabilità flussi finanziari

Le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Art. 2.17 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.

Art. 2.18 – Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente Contraente a favore degli Assicurati.

Il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che s'intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 2.19 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

Art. 2.20 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

380

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI "VEICOLO PROPRIO"

Art. 3.1 - Beni assicurati

I beni assicurati sono i veicoli non iscritti al PRA a nome del Contraente e posti in circolazione da:

3.1.a)	<p>Il personale dipendente (DPR di riferimento, CCNL diversi e ss.mm.ii.) e/o non dipendente del Contraente, specificamente e preventivamente autorizzato all'uso del "<i>proprio veicolo</i>":</p> <ul style="list-style-type: none"> * per adempimenti di servizio * per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo * per compiti di ufficio * in occasione di missioni, attività lavorativa o professionale prestata in nome e per conto del Contraente fuori dall'ufficio o sede di lavoro, <p>a condizione che sia intervenuta idonea e formale autorizzazione a cui corrisponda preventiva registrazione delle relative percorrenze chilometriche (*).</p>
3.1.b)	<p>Gli Amministratori per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo o per compiti di ufficio, specificamente e preventivamente autorizzati all'uso del "<i>proprio veicolo</i>" per lo svolgimento dell'attività professionale svolta per conto del Contraente.</p>

a condizione che sia intervenuta idonea e formale autorizzazione a cui corrisponda preventiva registrazione delle relative percorrenze chilometriche (*).

(*) vedi successivo art. 3.3.

Art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente art. 1.3), in occasione di:

- collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata (Kasko)
- incendio, esplosione, implosione scoppio ed azione del fulmine
- furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso:
 - i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza al furto o alla rapina stessi
 - gli audio-fono visivi stabilmente fissati sul veicolo
- eventi socio-politici
- eventi naturali
- eventi diversi (come definiti al precedente art. 1.2)

Sono compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché i danni alle parti di ricambio.

Art. 3.3 - Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, nonché delle generalità dei relativi conducenti e trasportati per la cui identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti sui quali il Contraente si impegna registrare:

- data della trasferta e/o data del servizio fuori ufficio;
- generalità del soggetto autorizzato alla trasferta e/o servizio fuori ufficio;
- numero chilometri percorsi;
- dati identificativi del veicolo (solo ove possibile).

Tali registri od altri documenti, tenuti dal Contraente, dovranno essere costantemente aggiornati e messi a disposizione della Società per eventuali accertamenti e controlli a campione.

In ogni caso, laddove si adottassero particolari procedure amministrative, il Contraente metterà a disposizione della Società, sempreché richiesto, la relativa documentazione disponibile, che potrà anche non riportare in tutto o in parte le informazioni innanzi specificate.

Art. 3.4 - Garanzia "cristalli"

La Società rimborsa le spese per sostituire o riparare i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi entro il limite indicato al successivo sezione 5.

Art. 3.5 - Estensione territoriale

L'assicurazione viene prestata per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa per la temporanea circolazione del veicolo all'Estero. Per i sinistri verificatisi all'Estero, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia.

Art. 3.6 - Delimitazione della garanzia - Esclusioni

L'assicurazione non comprende il risarcimento dei danni:

- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
- occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche;
- dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
- causati in occasione di partecipazione ad attività illecita;
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
- derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.

Art. 3.7 - Sanzioni e Restrizioni Internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3.8 - Riparazioni

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 3.9 - Diritto di surrogazione

La società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 CC, rinunciando ad esercitare lo stesso nei confronti del conducente regolarmente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.



SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Adempimenti conseguenti al danno

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 codice civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza e comunque entro il termine massimo di 60 giorni dal momento dell'evento assicurato. Per sinistri di particolare gravità è opportuno inviare alla Società comunicazione telegrafica entro tre giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne ha avuto conoscenza e comunque entro il termine massimo di 15 giorni dal momento dell'evento assicurato.

In caso di sinistro l'ufficio competente del Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni, da quando ne ha avuto notizia, fornendo non appena possibile agli stessi, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'assicurato, eventualmente anche avanti il proprio dirigente responsabile, nei termini di legge, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una migliore ricostruzione del sinistro;
- idonea attestazione del Contraente dalla quale si evinca con chiarezza che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio *preventivamente* autorizzati, fuori dall'ufficio, dalla quale risulti, altresì che la relativa percorrenza chilometrica è stata rilevata in apposito registro.

In caso di furto, inoltre, l'assicurato dovrà esibire alla Società od al Broker, non appena possibile, copia della denuncia presentata all'Autorità competente;

Inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico e la procura a vendere alla Società stessa.

Art. 4.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno sarà pari:

1. in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tenere conto del degrado d'uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
2. in caso di danno totale (ovvero il cui costo sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro), al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per sinistro.

Per valore commerciale si intende, in caso di autoveicolo, il valore desunto dalla media delle quotazioni "Eurotax" blu e giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Le spese per modificazioni, aggiunte e migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4.3 - Liquidazione del danno

La Società, effettuate le ispezioni di rito ed in possesso della relativa documentazione dovrà inviare, senza indugio, all'Assicurato una proposta di indennizzo corredata dei relativi elementi di calcolo, o un motivato rifiuto.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita ad un collegio di due arbitri, nominati uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede alla nomina che le compete o se i periti nominati non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio arbitro, quella del terzo fa carico per metà al contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dell'indennizzo spettante gli.

Gli arbitri, tenendo presente le condizioni contrattuali e tutti gli elementi disponibili, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Il pagamento dell'indennizzo, viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del beneficiario, se diverso.

Sia della proposta/rifiuto di indennizzo (corredati dei relativi elementi di calcolo e giustificazione), che dell'avvenuto pagamento, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Contraente per il tramite del Broker.

Per i danni verificatisi all'Estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

Art. 4.4 - Pagamento dell'indennizzo

La Società ricevuta la documentazione necessaria, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dal momento del sinistro al pagamento dell'indennizzo, e sarà maggiorato delle spese legali.

In ogni caso la Società può rimettere l'indennizzo liquidabile all'Amministrazione Contraente perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto al risarcimento.

In questo caso, contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, il Contraente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito, valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

Art. 4.5 - Liquidazione franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto.

In sede di regolazione consuntiva o con cadenza semestrale, secondo gli accordi tra le parti, la Società provvederà nei confronti del Contraente e per il tramite del Broker al recupero delle stesse franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante irrevocabilmente:

data sinistro; nominativo assicurato; importo liquidato; data del pagamento; importo della franchigia da recuperare.

La Società, a pena della decadenza del diritto di recupero delle franchigie, dovrà, inoltre allegare **copia delle quietanze firmate dai beneficiari o, in mancanza, idonea prova dei dispositivi di pagamento effettuati.**

Art. 4.6 - Informazioni sui sinistri

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto (con successivi aggiornamenti bimensili),
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi quelli riservati,

si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere preferibilmente fornito in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente editabile e dovrà riportare, per ciascun sinistro:

- Il n. attribuito al sinistro;
- Data e luogo di accadimento;
- Data dell'apertura di sinistro;
- L'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli pertinenti di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito e relative motivazioni;
 - b) sinistro liquidato, in data _ per l'importo di € _ (precisare: al netto/lordo della franchigia di € _;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _ (precisare: al netto/lordo della franchigia di € _.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società;
- rappresentano una condizione essenziale per la validità della risoluzione anticipata.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società un ulteriore aggiornamento delle informazioni di cui al presente articolo con preavviso di giorni 10.

CSO

SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 - Somme assicurate

La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma di € 35.000,00 per veicolo, a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale a deroga completa del disposto dell'art. 1907 C.C.

Qualora al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore alla somma assicurata, la Società, come danno massimo, risponderà sino alla concorrenza del valore commerciale, calcolato ai sensi del precedente articolo 4.2.

Art. 5.2 - Franchigie e Scoperti

La somma liquidabile a termini di polizza, fermo restando quanto previsto al precedente art. 4.5, verrà corrisposta previa detrazione di:

Incendio e Furto	Nessuna franchigia
Furto di accessori fono-audio visivi	Scoperto 10% con il minimo di € 200,00
Garanzie Kasko	Franchigia fissa di € 250,00
Eventi socio-politici; Eventi naturali; Eventi diversi	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Garanzia "cristalli"	Limite € 1.200,00 per sinistro indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati

Art. 5.3 - Calcolo del premio

Vedi scheda di offerta

Il premio anticipato dal Contraente viene così calcolato:

Categoria		Preventivo	Premio imponibile unitario	Premio imponibile annuo complessivo
Personale dipendente e/o non dipendente in missione, compreso dirigenti e Amministratori	percorrenza	Km.....	€/KM.	€
Imposte				€
Premio Annuo Lordo Complessivo				€

(se del caso) Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.6, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolato sulla base delle condizioni espresse nel presente articolo.

Art. 5.4 - Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari,

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 5.5 - Disposizioni finali

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 compresa, unitamente alle eventuali varianti contenute nelle schede di offerta presentate in sede di gara, che, ne formano parte integrante e sostanziale.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Imprese partecipanti alla coassicurazione.

Il presente Capitolato, modificato secondo le varianti presentate ed accettate in sede di gara, completato con le indicazioni della relativa numerazione, prezzo, decorrenza e scadenza, assume a tutti gli effetti la validità di contratto.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio
- 2.2 Aggravamento del rischio
- 2.3 Diminuzione del rischio
- 2.4 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.5 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.8 Cessazione anticipata del contratto
- 2.11 Partecipazione in coassicurazione
- 2.11bis Partecipazione in RTI
- 2.12 Forma delle comunicazioni
- 2.13 Gestione del contratto
- 2.15 Interpretazione del contratto
- 2.17 Disciplina dell'appalto
- 2.18 Legittimazione
- 2.19 Rinvio alle norme di legge
- 2.20 Foro competente
- 3.3 Validità dell'assicurazione
- 3.9 Diritto di surrogazione
- 4.1 Adempimenti conseguenti al danno
- 4.3 Liquidazione del danno
- 4.6 Informazione sui sinistri
- 5.4 Riparto di coassicurazione
- 5.5 Disposizioni finali

La Società

Il Contraente

Allegate schede di offerta

(solo in caso di effettiva emissione della polizza da parte della Ditta aggiudicataria)